

PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L Ed. 1.0 del 15.05.2025

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La normativa di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, attuativa della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23/10/2019, disciplina la protezione di coloro che segnalano le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1).

La Toma S.r.l., nel promuovere un contesto lavorativo improntato sulla correttezza e legalità, ritiene fondamentale che ogni risorsa, che agisca in proprio nome e conto, lo faccia nel massimo rispetto dei principi improntati sulla liceità e, più in generale, nel pieno rispetto delle normative vigenti. La corretta gestione delle segnalazioni di cui al D. Lgs n. 24/2023 contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle aziende, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione ed appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

A questo scopo la Toma S.r.l. promuove ed incentiva l'effettuazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità, come di seguito definite.

In particolare, la presente procedura dettaglia l'iter e le regole da applicare per la corretta gestione ed il trattamento di tale tipo di segnalazioni, affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per l'analisi delle segnalazioni e per le successive verifiche, comprese le misure poste a tutela dei "segnalanti", ma anche dei "segnalati".

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa in esame è quella contenuta nel D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. Decreto Whistleblowing), attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di diritto dell'Unione Europea e/o delle disposizioni normative nazionali, che ledono l'interesse pubblico e di cui si è venuti a conoscenza all'interno del contesto lavorativo.

3. DEFINIZIONI UTILI

Al fine di una corretta interpretazione della procedura si forniscono le seguenti definizioni.

WHISTLEBLOWING: strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di un'azienda segnalano a specifici individui o organismi un possibile illecito, reato, frode o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

SOGGETTO SEGNALANTE: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di

***PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI
WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L
Ed. 1.0 del 15.05.2025***

informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (c.d. WHISTLEBLOWER).

La segnalazione può provenire da più tipologie di soggetti, quali ad esempio dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori, ma anche membri di organi sociali, consulenti, liberi professionisti, tirocinanti e altri soggetti terzi.

SOGGETTO SEGNALATO: soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione. Le segnalazioni possono riguardare tutti i dipendenti, membri degli organi sociali (es. Collegio Sindacale), consulenti, collaboratori e altri soggetti terzi in relazioni d'affari con Toma S.r.l.

FACILITATORE: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

SEGNALAZIONE: comunicazione del segnalante contenente informazioni sulle violazioni attinenti al contesto di lavoro.

La segnalazione può essere resa in forma scritta od orale, coperta o meno da anonimato.

DESTINATARIO: soggetto/i o ufficio interno dell'organizzazione, ma anche un soggetto esterno formalmente nominato dal legale rappresentante dell'azienda, avente/i il compito di ricevere, analizzare, verificare (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione) le segnalazioni.

RITORSIONE: qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, rivolto al segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tra questi rientrano le eventuali sanzioni disciplinari, il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o altre misure aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1 Segnalante: chi può effettuare la segnalazione

La normativa in esame elenca espressamente coloro che possono effettuare la segnalazione, i quali sono soggetti che hanno instaurato con l'azienda rapporti giuridici anche diversi da quelli di lavoro in senso stretto.

I potenziali segnalanti possono, pertanto, essere:

PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L Ed. 1.0 del 15.05.2025

- il personale dell'azienda, categoria in cui vanno ricompresi tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non, i dirigenti, i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli amministratori, gli azionisti ed i membri degli organi sociali (anche se le funzioni sono svolte in via di mero fatto);
- terze parti non dipendenti, categoria in cui vanno ricompresi i collaboratori, liberi professionisti, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, soggetti che operano per conto dell'organizzazione, quali intermediari, consulenti, fornitori di prodotti o servizi.

4.2 Quando è possibile segnalare

La segnalazione può essere effettuata nelle seguenti casistiche:

- 4.2.1 quando il rapporto giuridico è in corso (es. rapporto di lavoro subordinato, contratto di fornitura ecc.);
- 4.2.2 quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- 4.2.3 durante il periodo di prova;
- 4.2.4 dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, come sopra definito, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

4.3 Oggetto della segnalazione: le violazioni da segnalare

Le "irregolarità/illeciti" che devono essere segnalati sono le presunte violazioni di leggi nazionali e/o dell'Unione Europea che identifichino reati, illeciti ed irregolarità, perpetrate da personale interno, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, partner e altri soggetti terzi in relazioni d'affari con Toma S.r.l., che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità di Toma S.r.l. medesima e di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

A titolo meramente esemplificativo, sono riferibili ai seguenti aspetti:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- frodi aziendali e falsificazioni di documenti;
- illeciti contro la salute pubblica;
- illeciti relativi agli appalti pubblici;
- danno all'ambiente;
- comportamenti pericolosi che possano arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini e/o di arrecare un danno all'ambiente.

Ed in ogni caso tutte quelle violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea a cui fanno espresso riferimento gli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 24/2023.

● 4.3.1 Cosa non costituisce oggetto delle segnalazioni ex D.Lgs n. 24/2023

Sono ESCLUSE dalla presente procedura le segnalazioni che hanno ad oggetto una violazione legata ad un interesse di carattere personale del segnalante che attiene esclusivamente al proprio rapporto giuridico

PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L

Ed. 1.0 del 15.05.2025

individuale oppure le segnalazioni basate su mere voci e sui “sentito dire”.

La lamentela personale, infatti, non può formare oggetto di segnalazione ex D. Lgs n. 24/2023 in quanto quest’ultima riguarda tutte quelle situazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, poiché il fatto segnalato, solitamente, attiene a pericoli o rischi che minacciano l’organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, i soci o anche, in via più generale, la collettività, e che dunque comporta la “lesione dell’interesse pubblico” o dell’ “integrità dell’ente privato o dell’amministrazione pubblica”.

È necessario, inoltre, che la segnalazione sia circostanziata e basata su elementi di fatto precisi nonché corredata da elementi utili alla ricostruzione e all’accertamento del fatto segnalato.

Le c.d. “segnalazioni fuori ambito”, ove comunque inoltrate, saranno prese in carico ma archiviate per le ragioni sopra spiegate.

Si evidenzia, infine, che sono possibili anche le segnalazioni anonime purché adeguatamente circostanziate.

4.4 I CANALI PER IL RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI

La normativa in esame prevede che la segnalazione possa essere inoltrata attraverso canali appositamente predisposti e di natura sussidiaria:

- *Canale interno* (canale prioritario), che può essere gestito da una persona o ufficio interno all’azienda medesima ovvero essere affidato alla gestione di terzi esterni, previa - in entrambi i casi - formale nomina da parte del legale rappresentante della società;

- *Canale esterno* (solo nei casi espressamente indicati dall’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023), che è gestito dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

In particolare, il ricorso a detto canale è possibile quando:

- non è previsto nel contesto lavorativo l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione oppure quest’ultimo, anche se obbligatorio, non è conforme ai requisiti di legge;
- la persona ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficacie seguito oppure questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio quando la violazione richieda in modo palese ed evidente l’intervento immediato dell’autorità pubblica per salvaguardare un interesse collettivo come la sicurezza, la salute, la protezione dell’ambiente ecc.).

- *Divulgazioni pubbliche* mediante la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di dominio pubblico mediante la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi idonei a raggiungere un elevato numero di persone.

Stante il suo impatto, si tratta senz’altro di uno strumento che rappresenta una *extrema ratio* e a cui ricorrere in specifici e determinati casi ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 24/2023, ovvero come quando:

- alla segnalazione interna non sia stato dato riscontro nei termini previsti dall’Ente/amministrazione (ovvero 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia poi

PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L

Ed. 1.0 del 15.05.2025

fatto seguito una segnalazione all'Anac, la quale, a sua volta, non abbia dato riscontro in termini ragionevoli (ovvero 3 mesi o, se ricorrono giustificate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento);

- la persona abbia già effettuato la segnalazione esterna ad Anac, che non ha dato riscontro al segnalante nei termini di cui sopra;
- la persona effettui direttamente una divulgazione pubblica stante il fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio dinanzi ad una situazione di emergenza o al rischio di un danno irreversibile);
- la persona effettui direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (ad esempio quando c'è il pericolo di occultamento o distruzione di prove).

Nella divulgazione pubblica, qualora il segnalante riveli volontariamente la propria identità, quest'ultimo non potrà beneficiare della tutela della riservatezza, ferme restando le altre forme di protezione previste dal D. Lgs n. 24/2023 e più avanti approfondite.

● 5.4.1 Il CANALE INTERNO di SEGNALAZIONE adottato da TOMA S.R.L.

Le segnalazioni dei comportamenti di cui al precedente paragrafo devono essere circostanziate e complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato.

Al fine di rendere perfettamente funzionante il *CANALE INTERNO* di segnalazione, la Toma S.r.l. mette a disposizione sul proprio sito www.temprasud.it, una sezione appositamente dedicata tramite piattaforma di segnalazione "Whistleblowing", che il segnalante può decidere di utilizzare con identità dichiarata oppure in forma anonima, al fine di rendere, innanzitutto, una segnalazione in forma scritta. La piattaforma di segnalazione "Whistleblowing" prevede un form di segnalazione, che permette al segnalante anche di rimanere anonimo, e che in ogni caso dovrà essere compilato nel modo più completo e dettagliato possibile con queste informazioni:

- Azienda a cui si riferisce la segnalazione (in caso di più aziende);
- Informazioni relative al fatto (es. la data, se è stato isolato o ripetuto ecc.);
- Eventuali documenti o altre prove;
- Generalità della persona segnalante se quest'ultima ha deciso di non rimanere anonima;
- Tipologia della persona segnalante;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati;
- Le eventuali altre azioni già intraprese dal segnalante in riferimento all'oggetto della segnalazione;
- In allegato, eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati ovvero l'indicazione dell'esistenza di altre fonti di prova o l'indicazione di dove possa essere reperita la documentazione a supporto.

Il segnalante potrà continuare a seguire lo sviluppo della procedura di segnalazione in tutte le sue fasi, accedendo sempre nell'apposita sezione del sito web. Proprio al fine di tutelare in maniera massima la riservatezza dell'intera procedura, l'accesso sarà possibile soltanto mediante l'utilizzo di due codici

PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L

Ed. 1.0 del 15.05.2025

alfanumerici che verranno generati per pochi istanti quando la procedura di segnalazione sarà in fase di conclusione. A tale proposito, si invita il segnalante ad appuntare i suddetti codici e a custodirli con la massima segretezza e diligenza in quanto non altrimenti recuperabili.

Le segnalazioni inserite con questa metodologia posso essere visualizzate solamente dal soggetto formalmente incaricato dalla Toma S.r.l. di provvedere alla gestione delle segnalazioni (vedere in proposito il paragrafo 5.5 della presente procedura).

Al suddetto soggetto preposto potrà anche essere resa la segnalazione in forma orale, sempre mediante l'accesso alla piattaforma Whistleflow ed in questo caso la voce sarà camuffata per rendere irricognoscibile la persona del segnalante.

Nel caso in cui il segnalante decida di rendere la segnalazione mediante un incontro diretto con il soggetto designato di gestire le segnalazioni, quest'ultimo sarà tenuto a concordare con il segnalante un appuntamento presso la propria sede entro un termine ragionevole ovvero entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della richiesta. Nel caso in cui la richiesta pervenga nel mese di agosto il termine sarà di 15 (quindici) giorni lavorativi. In questo caso si renderà opportuno una trascrizione della stessa su un verbale il quale – se vi è la volontà in tale senso dal segnalante, ove non anonimo – sarà sottoscritto a conferma del contenuto dal segnalante medesimo.

Nei casi in cui la segnalazione sia effettuata in forma orale con incontro diretto, sempre nell'ottica della massima riservatezza dei dati comunicati, il verbale trascritto dal gestore della segnalazione, sarà comunque caricato sulla piattaforma “Whistleflow” come allegato della segnalazione, utilizzando l'apposita funzionalità.

In ogni caso, le segnalazioni saranno prese in considerazione soltanto se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali e da eventuale documentazione appropriata e conferente; diversamente saranno archivate con riscontro come meglio spiegato in seguito, non essendo possibile gestire la procedura di segnalazione per carenza di informazioni utili e concrete.

In nessun caso:

- | |
|---|
| - le segnalazioni devono contenere accuse che il segnalante sa essere false; |
| - la segnalazione deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali; |
| - la segnalazione garantisce protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita; |
| - il segnalante è tutelato da eventuali sanzioni disciplinari a cui lo stesso potrebbe essere sottoposto per comportamenti illeciti passati, essendo la tutela prevista solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione. |

In caso di segnalazione inviata ad un soggetto diverso da quello competente, laddove sia desumibile che la segnalazione rientri nell'ambito di cui al D. Lgs n. 24/2023 e non sia, invece, una segnalazione ordinaria, questa dovrà essere trasmessa al corretto destinatario entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione al segnalante (se non anonimo).

PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L

Ed. 1.0 del 15.05.2025

A tale proposito, ed al fine di evitare qualsiasi tipo di disagio, Toma S.r.l. invita il segnalante – qualora non intenda avvalersi della apposita piattaforma informatica per l’inoltro della segnalazione (modalità da considerarsi senz’altro consigliata e preferibile) – a specificare sempre che la segnalazione rientra nell’ambito applicativo della normativa *Whistleblowing*, potendo così beneficiare di tutte le tutele specificatamente previste dal Legislatore e meglio dettagliate al paragrafo 5.4.2 del presente documento. Solo in questo

modo colui che per errore riceve la segnalazione, potrà capire immediatamente che si tratta di una segnalazione di *Whistleblowing* e trasmetterla al corretto destinatario.

5.4.2 Sistema di “Whistleblowing” e tutele

Come sopra spiegato Toma S.r.l. utilizza, per la gestione del c.d. “*Whistleblowing*”, un software che gestisce il processo di segnalazione.

L’utilizzo di tale metodologia di segnalazione, rispetto all’utilizzo di altri canali, agevola da un lato la completa proceduralizzazione degli adempimenti utili ad ottenere una segnalazione il più possibile efficace, dall’altro garantisce maggiormente la riservatezza del segnalante.

Attraverso un sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni, i dati del segnalante e del segnalato possono essere tutelati attraverso la crittografia e l’accesso alla piattaforma può avvenire solamente mediante l’inserimento di una password personale in possesso esclusivamente al soggetto incaricato formalmente di gestire le segnalazioni nonché, per quanto concerne il segnalante, di un codice di cui solo quest’ultimo è a conoscenza, generato in fase di inserimento della segnalazione.

Toma S.r.l., in conformità al dettato normativo sopra richiamato, porrà in essere i necessari meccanismi di tutela sia nei confronti del segnalante, sia nei confronti del segnalato, come meglio di seguito dettagliato.

In particolare, per il segnalante le misure di protezione previste dalla normativa di riferimento e che Toma S.r.l. pone in essere sono:

- ✓ *divieto di ritorsione (art. 17)*: viene protetto da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva, anche se solo tentata o minacciata, quali a titolo meramente semplificativo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, il trasferimento, il demansionamento, il mobbing e qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili. Coloro che ritengono di avere subito una ritorsione devono rivolgersi ad ANAC. L’atto ritorsivo è nullo e la competenza in materia spetta all’Autorità giudiziaria;
- ✓ *tutela della riservatezza (art. 12)*: viene garantita la riservatezza dei dati personali del segnalante (oltre che dei soggetti coinvolti) e più in generale del contenuto della segnalazione. Il divieto di rivelare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo dello stesso, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
- ✓ *limitazione della responsabilità (art. 20)*: rispetto alla rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni che sono coperte dall’obbligo di segreto ovvero relative alla tutela del diritto di autore o

***PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI
WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L***

Ed. 1.0 del 15.05.2025

alla protezione dei dati personali ovvero quando si riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata. La limitazione della responsabilità opera al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali, invece, vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, amministrativa e civile, come sarà meglio spiegato più avanti;

**PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI
WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L
Ed. 1.0 del 15.05.2025**

- ✓ infine, sono vietate rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal D. Lgs n. 24/2023 purché non siano sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative e sindacali).

Le misure di protezione sopra richiamate non si applicano solo al segnalante ma anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori;
- terzi connessi alla persona del segnalante che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo quali colleghi o parenti entro il IV grado;
- soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.

In ogni caso la riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, va garantita sino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, venendo meno nel caso in cui la segnalazione sia oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie. In tale caso, infatti, la normativa in esame – nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari – fa esclusivo riferimento all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Le misure di protezione sopra richiamate NON trovano applicazione quando:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero
--

- è accertata la responsabilità civile del segnalante in caso di dolo o colpa grave.
--

In questi casi è anche possibile l'irrogazione di una sanzione disciplinare, come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 24/2023 nonché di una sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00.

Toma S.r.l., quindi, vigila affinché non si verifichino situazioni in cui il segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali; infatti, le misure di tutela valgono esclusivamente per coloro che agiscano in buona fede, ossia per quei segnalanti che abbiano riportato la problematica ritenendo altamente probabile, sulla base alle proprie conoscenze, che si sia verificato un fatto illecito o un'irregolarità.

Toma S.r.l. rileva, infine, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 24/2023, che il segnalante che, in buona fede ed in presenza di fondati motivi atti a ritenere che la rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione, riveli o diffonda informazioni coperte dall'obbligo di segreto, oppure che godono di diritti di proprietà intellettuale, oppure tutelate da prescrizioni a protezione dei dati personali, oppure offensive della reputazione della persona coinvolta o denunciata, è esente da responsabilità di natura penale, civile o amministrativa (c.d. il principio di limitazione della responsabilità).

Toma S.r.l. comunque non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi
--

collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Tali comportamenti sono passibili di

PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L

Ed. 1.0 del 15.05.2025

sanzioni
disciplinari.

La tutela della riservatezza è estesa dal decreto in esame anche alla persona fisica segnalata ovvero a colui al quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta).

Al segnalato, tuttavia, non è attribuito il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda: tale diritto gli è riconosciuto nell'ambito dell'eventuale procedimento che sarà avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Infine, Toma S.r.l. evidenzia come l'art. 18 del D. Lgs n. 24/2023 preveda apposite MISURE DI SOSTEGNO ai segnalanti.

In particolare, la suddetta norma stabilisce che è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

5.4.3 Riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione

In tutti i casi richiamati al paragrafo 5.4.1 la segnalazione potrà essere visualizzata esclusivamente dal soggetto formalmente incaricato di gestire la segnalazione, vincolato alla segretezza della stessa mediante la sottoscrizione di una Nomina ad hoc e del relativo Regolamento.

Sia che le segnalazioni siano effettuate in forma anonima o che il nome del segnalante sia reso noto, il nominato gestore della segnalazione agisce e garantisce la massima riservatezza in merito a segnalante, segnalato e fatti riportati, utilizzando a tal fine criteri e modalità di gestione idonei: in nessun caso possono essere divulgate le informazioni e viene garantita la massima riservatezza onde evitare che, anche in modo indiretto, si possa risalire all'identità della persona che ha effettuato la segnalazione.

La confidenzialità viene garantita in tutto l'iter di accertamento dell'eventuale responsabilità.

I nomi di segnalante e segnalato/i, pertanto, non vengono rivelati senza il loro consenso - a meno che non sia la legge a richiederlo espressamente - al fine di proteggere tali soggetti da possibili speculazioni e ritorsioni da parte dei colleghi o dei superiori.

Proprio a tale fine, si evidenzia che:

PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L

Ed. 1.0 del 15.05.2025

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (c.d. *principio di finalità* di cui all'art. 5, par. 1, lett. B del GDPR);
- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non devono essere raccolti ovvero se raccolti accidentalmente, devono essere immediatamente cancellati (c.d. *principio di minimizzazione dei dati* di cui all'art. 5, par. 1, lett. C del GDPR);
- la conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione deve essere limitata al tempo necessario al trattamento della segnalazione (c.d. *principio di limitazione della conservazione* di cui all'art. 5, par. 1, lett. E del GDPR) e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione come stabilito dal D.Lgs n. 24/2023.

Toma S.r.l. evidenzia, proprio in ambito al trattamento dei dati personali, che l' "Informativa al segnalante sul Trattamento dei Dati Personali" è resa disponibile all'interno del form di segnalazione della piattaforma "Whistleflow" oppure consegnata *brevi manu* per le segnalazioni rilasciate di persona all'incaricato gestore della segnalazione.

Parimenti, la Toma S.r.l. rende disponibile sulla pagina web dedicata del sito aziendale anche l' "Informativa al segnalato sul Trattamento dei Dati Personali", consultabile da parte del segnalato laddove sia a conoscenza del proprio coinvolgimento in una segnalazione.

4.5 IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN TOMA S.R.L.

La società Toma S.r.l., nell'istituzione del *canale interno di segnalazione* per la propria azienda, ha deciso di affidare l'incarico della gestione delle segnalazioni ad un proprio dipendente che è già responsabile delle risorse umane e che la società ritiene possa avere le caratteristiche e la formazione idonea all'assunzione di questo incarico.

Il suddetto dipendente è stato formalmente nominato mediante Atto di Nomina sottoscritto dal legale rappresentante della società ed è il solo soggetto autorizzato, tramite credenziali ad hoc, a poter consultare e gestire le segnalazioni.

Il dipendente incaricato di gestire le segnalazioni deve avere una conoscenza dell'organizzazione ed una preparazione sufficiente per affrontare le valutazioni del caso ed in particolare deve:

- 4.5.1 effettuare una analisi e valutazione della segnalazione, finalizzata anche ad individuare se la stessa rientra nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 ed in ogni caso se la stessa è sufficientemente circostanziata;
- 4.5.2 compiere l'indagine, con possibilità di richiedere documenti ed informazioni varie, compresa l'interlocuzione con il segnalante ove possibile;
- 4.5.3 individuare le eventuali azioni di miglioramento e darne impulso.

Quando il gestore delle segnalazioni procede con l'indagine deve avere la possibilità di ricorrere alla collaborazione con altre funzioni aziendali, ad esempio attraverso la richiesta di condivisione di

PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L Ed. 1.0 del 15.05.2025

specifiche informazioni e/o documenti (e comunque sempre nel rispetto del principio della riservatezza). Tra i compiti ad esso assegnati ci sono:

4.5.4 la compilazione dell'esito finale dell'indagine;

4.5.5 l'archiviazione di tutta la documentazione pertinente l'indagine, nel rispetto dei limiti temporali di legge, al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, ed in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e documenti;

4.5.6 la necessità di fornire un feedback al segnalante in merito all'attività svolta, ciò al fine di informarlo del fatto che la segnalazione sia stata presa in considerazione e valutata.

4.6 LA PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Una volta effettuata la segnalazione - che, come detto, dovrà essere fondata su elementi di fatto precisi e circostanziati al fine di permetterne una proficua gestione - viene generato automaticamente dalla piattaforma informatica *un avviso di ricevimento* e contestualmente inviato al soggetto segnalante in ossequio a quanto disposto dall'art. 5, comma primo, lettera a) del D. Lgs n. 24/2023.

Il soggetto formalmente incaricato di gestire la segnalazione dovrà *in primis* verificare se l'ambito oggettivo della stessa rientra o meno nella normativa di cui al D. Lgs n. 24/2023; in caso di riscontro positivo, seguirà la verifica della fondatezza della segnalazione medesima.

Ove la segnalazione non rientri nell'ambito oggettivo della normativa di riferimento, oppure non sia adeguatamente circostanziata e comunque ritenuta - sulla base delle informazioni ricevute - infondata, sarà chiusa (con spiegazione delle motivazioni) ed archiviata.

Diversamente, la procedura avrà un diligente seguito da parte del gestore, che alla fine adotterà la decisione più opportuna in base al caso di specie.

In ogni caso, entro 3 (tre) mesi decorrenti dal settimo giorno successivo alla data di presentazione della segnalazione, il segnalante riceverà un riscontro ovvero informazioni in merito al seguito che ha avuto la segnalazione (inclusa la sua archiviazione).

Mediante l'utilizzo della piattaforma Whistleflow, il segnalante - anonimo e non - potrà seguire l'iter di sviluppo della procedura e la sua conclusione, accedendo al sito web nella sezione dedicata ed inserendo i codici inizialmente attribuiti.

Il gestore della segnalazione deve provvedere anche a variare lo stato della segnalazione e a compiere eventuali ulteriori azioni mediante il pulsante "Azioni" posto in alto a destra della singola scheda segnalazione.

La variazione dello stato da "Ricevuta" a "Presa in carico" consente ai gestori della segnalazione di "dialogare" con la persona segnalante mediante la sezione "note" e richiedere eventuali elementi integrativi nonché inserire allegati.

Inoltre, in qualunque momento - mediante l'azione "Aggiorna il segnalante", i membri incaricati potranno dialogare con la persona segnalante medesima.

***PG-21 PROCEDURA DI GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA
DI WHISTLEBLOWING - EX D. Lgs n. 24/2023 di TOMA S.R.L
Ed. 1.0 del 15.05.2025***

● ***5.6.1 Indagini e feedback alle segnalazioni***

Le segnalazioni pervenute sono tutte obbligatoriamente valutate in via preliminare, in merito alla pertinenza nell'oggetto, alla veridicità e alla fondatezza.

La società Toma S.r.l., al fine di assicurare che il processo di segnalazione sia utilizzato evitando il più possibile strumentalizzazioni, fa sì che le segnalazioni vengano prese in carico e successivamente valutate solo se:

- recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura;
- adeguatamente circostanziate in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (indicazione quantomeno di date, luoghi, qualifiche, uffici specifici, eventi particolari, ecc.).

Il nominato gestore della segnalazione garantisce la massima tutela della riservatezza del soggetto segnalante e di quello segnalato, nonché di tutti gli altri soggetti ed informazioni di cui la normativa impone l'obbligo della riservatezza, ed effettua le dovute valutazioni, verifiche e approfondimenti sulle segnalazioni ricevute.

Il nominato gestore della segnalazione dispone di adeguati poteri di istruttoria ed approfondimento, può accedere alla documentazione aziendale e ha il potere di chiedere la collaborazione delle funzioni aziendali che ritiene più qualificate al fine di svolgere le necessarie verifiche.

Il suddetto gestore, nell'attività di analisi, può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione, se conosciuto, o i soggetti menzionati nella medesima.

Laddove gli approfondimenti effettuati diano riscontri oggettivi in merito a situazioni di gravi violazioni/illeciti/irregolarità ed il gestore abbia maturato il fondato e concreto sospetto della commissione di un reato, lo stesso rimette la gestione della violazione direttamente all'Amministratore Unico per ogni più opportuna conseguente decisione.

Il nominato gestore della segnalazione deve documentare le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni: a tale scopo gli eventuali documenti inerenti alla istruttoria sono caricati ed archiviati all'interno della piattaforma, garantendo così tutte le tutele relative all'accesso.